



DIRETTIVA

relativa alla

FORMAZIONE CONTINUA – Legge 236/93

***PIANI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI
CONCORDATI TRA LE PARTI SOCIALI***

2005-2006

DIRPIANI236_0506

Legge Regionale 13/4/1995 n. 63 - Legge Regionale 26/4/2000 n. 44

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48 – 1837 del 19/12/2005

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 1 di 19

Formazione continua ex L.236/93 DIRETTIVA PIANI CONCORDATI

INDICE

Premessa

SEZIONE PRIMA – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Cap. 1 DEFINIZIONI

- Par. 1a *Azioni finanziabili / Linee di intervento*
 1b *Beneficiari dei contributi*
 1c *Destinatari delle azioni*
 1d *Determinazione della localizzazione dei beneficiari*
 1e *Definizione della dimensione di impresa*

Cap. 2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

- Par. 2a *Azioni formative ammissibili*
 2b *Limiti di durata degli interventi finanziabili*
 2c *Interventi formativi esclusi o soggetti a particolari vincoli*

Cap. 3 RISORSE DISPONIBILI

- Par. 3a *Riparto delle risorse per Azione*
 3b *Riparto delle risorse per ambiti territoriali*
 3c *Riduzioni di stanziamento*
 3d *Flussi finanziari*
 3e *Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato*
 3f *Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo*

Cap. 4 LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

- Par. 4a *Costi ammissibili e determinazione dei preventivi di spesa*

SEZIONE SECONDA – INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI

Cap. 5 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

- Par. 5a *Bandi provinciali e scadenze di presentazione delle domande*
 5b *Formazione delle graduatorie*

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 2 di 19

Cap. 6 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Par. 6a* **Composizione del progetto e della relativa domanda di contributo**
6b **Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi**
6c **Certificazione delle competenze acquisite**
6d **Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi**
6e **Monitoraggio, controllo e rendicontazione**
6f **Pubblicizzazione delle attività**
6g **Penalità**
6h **Scadenza dell'autorizzazione**

Cap. 7 DISPOSIZIONI FINALI

- Par. 7a* **Flussi informativi**
7b **Altre disposizioni**

Allegato "A" Nuova classificazione prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003
 IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2005

Allegato "B" Elenco dei comuni del Piemonte in area ex art.87, par.3/c del Trattato U.E.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 3 di 19

Formazione continua ex L.236/93 DIRETTIVA PIANI CONCORDATI

La presente Direttiva disciplina, ai sensi dell'art.18 della LR. 13/4/95 n.63, l'attuazione ed il finanziamento delle azioni oggetto dei contributi nazionali di cui alla Legge 236/93, secondo le modalità previste dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 243/V/2004 del 22/09/2004 (G.U. n.243 del 15/10/2004), per gli interventi a sostegno della formazione continua di lavoratori occupati, realizzabili nel periodo 2005/2006, da parte dei soggetti indicati all'art.11 della suddetta L.R.n.63/95 ed opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 68/2001 della Commissione del 12/1/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti alla formazione, modificato dal Regolamento 363/2004 della Commissione del 25/02/2004.

La Direttiva contiene altresì gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi dell'art.3 della L.R. n.34/1998, ai quali le Province si uniformano per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione delle attività formative per effetto dell'art.77 della L.R. 26/4/2000 n.44.

SEZIONE PRIMA - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1) DEFINIZIONI

1a) Azioni finanziabili / Tipi di Intervento

Si intendono finanziabili a valere sui fondi di cui alla presente Direttiva i **Piani di formazione** di iniziativa aziendale rivolti alle tipologie di lavoratori previste dal succitato D.D. n 243/V/2004 ascrivibili agli ambiti territoriali e settoriali definiti in sede concertativa dal Segretariato per la Formazione Professionale e l'Orientamento; tali ambiti sono recepiti dalla Direttiva e ne costituiscono le specifiche azioni.

I suddetti piani devono essere oggetto di specifici accordi aziendali e sono costituiti da interventi formativi, i quali si intendono distinti, in funzione del rapporto tra destinatari ed operatore titolare, in:

- 1) **Interventi di Formazione Diretta**, rivolti ad occupati alle dipendenze dell'operatore titolare della domanda, sia esso Impresa, Agenzia formativa o Consorzio di imprese.
- 2) **Interventi di Formazione Indiretta**, rivolti ad occupati alle dipendenze di terzi committenti, quando l'operatore titolare della domanda sia un'Agenzia formativa, un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) ovvero un Consorzio di imprese. I committenti di un Consorzio di imprese devono necessariamente essere aderenti al consorzio medesimo già all'atto di presentazione della domanda.

Per ciascuna azione di formazione indiretta è obbligatoria l'identificazione preliminare della committenza;

le azioni formative suddette possono assumere la forma dei seguenti **tipi di intervento**:

- S) **"corso strutturato"** : intervento formativo per gruppi di allievi con caratteristiche omogenee, comprensivo di progetto didattico ed operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati, preventivo di spesa;
- I) **"corso individuale"** : intervento formativo individuale, comprensivo di progetto didattico ed operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati, preventivo di spesa;
- V) **"voucher formativo"** : buono di partecipazione individuale di valore fisso, a titolo di contributo spese, attribuibile all'operatore titolare (impresa/ente) in relazione alla partecipazione certificata di propri addetti ad attività di qualificazione /aggiornamento offerte a catalogo dal sistema formativo e preventivamente identificate in termini di titolo, durata, contenuti, organismo formativo attuatore e costo.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 4 di 19

Il corso strutturato ed il corso individuale possono essere svolti nell'impresa/ente, con utilizzo di strutture e strumentazione appositamente dedicate, oppure al di fuori di essi, presso altri erogatori di formazione; possono essere altresì svolti in modalità mista. Un operatore può proporre più corsi individuali purché siano riferiti a profili differenti, con carattere di unicità o specificità tali da impedire l'accorpamento in un corso strutturato.

Il finanziamento di corsi strutturati e individuali avviene mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in termini di durata e partecipazione, a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate, nei limiti di cui alla presente Direttiva e nel rispetto delle intensità previste dal Regolamento n.68/2001 della CE del 12/1/2001 e s.m.i..

Il voucher formativo è erogabile per la sola partecipazione ad attività formative svolte interamente al di fuori dell'impresa/ente ed è attribuito esclusivamente a titolo di azione formativa diretta; esso è spendibile per la partecipazione dei lavoratori ad azioni offerte a catalogo da enti, organismi e imprese pubbliche e private che abbiano come attività prevalente l'erogazione di corsi di formazione professionale, ovvero da imprese produttrici di tecnologie che forniscano servizi formativi complementari alle tecnologie medesime.

Il finanziamento dei voucher formativi, avviene mediante l'erogazione di un contributo a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate dall'impresa/ente per la partecipazione di propri lavoratori alle suddette attività formative, nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente Direttiva e nel rispetto delle intensità previste dal Regolamento n.68/01 della CE del 12/1/2001 e s.m.i.

1b) Beneficiari dei contributi

In relazione alle condizioni previste dalle diverse misure e tipi di azioni, si considerano beneficiari dei contributi di cui alla presente Direttiva le categorie di operatori di seguito definite:

- **Imprese private ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punto d)**, ed in generale datori di lavoro ad esse assimilabili localizzate in Piemonte purché assoggettate al contributo di cui all'art.12 della Legge 160/1975 relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'INPS, così come modificato dall'art.25 della Legge 845/1978 e s.m.i., per la formazione di lavoratori in esse occupati. (Formazione diretta); si intendono compresi nella presente definizione Enti, Associazioni, Fondazioni, Studi Professionali, Agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs 10/09/03 n. 276 purché assoggettati al contributo suddetto, ed esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.
- **Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.)**, costituite dalle imprese di cui al punto precedente, che intendano formare lavoratori occupati presso le aziende costituenti. (Formazione indiretta)
- **Consorzi di imprese ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punto d)**, che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese come sopra definite ad essi consorziate e localizzate in Piemonte (Formazione indiretta), oppure alle proprie dipendenze. (Formazione diretta) In quest'ultimo caso sarà il Consorzio a dover essere localizzato in Piemonte ed assoggettato ai contributi suddetti.
- **Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c)**, inclusa Città Studi spa, che intendano formare occupati presso le imprese come sopra definite e localizzate in Piemonte (Formazione indiretta), o alle proprie dipendenze. (Formazione diretta) In quest'ultimo caso sarà l'agenzia a dover essere localizzata in Piemonte ed assoggettata ai contributi suddetti. Possono essere beneficiarie dei contributi anche le A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo) costituite da almeno un'agenzia formativa come sopra definita, con funzione di capofila, e da un Ateneo.

Sono incluse nella definizione di "dipendenti" i lavoratori inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n.276, in quanto applicabile.

Beneficiario del voucher aziendale può essere esclusivamente l'operatore che intenda far partecipare i propri addetti ad una azione formativa (**Formazione diretta**)

Le Agenzie formative, i capofila di A.T.I. e A.T.S., i Consorzi di imprese titolari di azioni di formazione indiretta e, per le A.T.S. tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/5/01) e delle disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative, già all'atto della presentazione della domanda di contributo.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 5 di 19

In particolare devono essere accreditati per le attività relative alla macrotipologia c) Formazione continua; ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza o fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, l'operatore dovrà inoltre essere accreditato per le tipologie t. FAD e t.H.

1c) Destinatari delle azioni

Sono soggetti destinatari delle azioni di formazione di cui alla presente Direttiva:

- **tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti** così come definite al precedente paragrafo 1b)

Nel caso di imprese private con 15 o più dipendenti possono essere destinatari delle azioni di formazione di cui alla presente Direttiva esclusivamente:

- I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n.276;
- I lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria;
- I lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore a 45 anni;
- I lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di studio di licenza elementare o di istruzione obbligatoria

Le azioni svolte ai sensi della presente Direttiva alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato, possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Direttiva:

in quanto non rispondenti alle condizioni di cui al D.D. 296/V/2003:

- **i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di imprese pubbliche;**
- **i dipendenti delle imprese del settore agricolo, nonché di altri enti e imprese pubbliche o private non assoggettate ai versamenti contributivi sopraindicati;**
- **i titolari di impresa o coadiuvanti, i soci non dipendenti, gli amministratori/consiglieri, gli agenti, i liberi professionisti, anche se titolari di Studi professionali.**
- **I soci non lavoratori di cooperative (soci di capitale)**

1d) Determinazione della localizzazione dei beneficiari

Con la definizione di "Impresa localizzata in Piemonte" anche considerata nel senso estensivo di cui al paragrafo 1b, (o Consorzio o Agenzia o altro ente in caso di formazione diretta, per il proprio personale) si intende un soggetto che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, **abbia una o più unità locali in Piemonte.**

Per "lavoratori destinatari dell'intervento formativo" (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 1c) di cui sia beneficiaria l'impresa (o Consorzio o Agenzia o altro ente in caso di formazione diretta, del proprio personale) **si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.**

Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 6 di 19

1e) Definizione delle dimensioni di impresa

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Reg. CE 364/2004 della Commissione del 25/2/2004) in relazione al numero di addetti ed alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita dalle seguenti sottocategorie:

- nella categoria delle PMI si definisce **media impresa** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva appartenenza ad una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Regolamento CE 364/2004, così come riportato in allegato "A" al presente Bando.

Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate grandi.

2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) Azioni formative ammissibili

Le azioni di formazione continua realizzabili ai sensi della presente Direttiva e di seguito descritte, ancorché non comprese nel P.O.R obiettivo 3 – F.S.E. 2000/2006, si intendono assimilabili alla Misura D 1 del P.O.R. stesso, in quanto destinate a perseguirne i medesimi obiettivi e rivolte alle stesse categorie di beneficiari e destinatari.

Area delle situazioni di crisi

Azione n.1 – Aree di crisi - Piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali inerenti situazioni di crisi in atto per le quali siano avviate le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente.

Area delle situazioni di sviluppo

Azione n.2 – Sostegno alla qualificazione delle risorse umane - Piani di formazione oggetto di specifici accordi aziendali connessi a processi di ristrutturazione, senza limitazioni di carattere settoriale, caratterizzati da significativi investimenti in tecnologie innovative, specie se a rischio occupazionale.

L'accordo si intende stipulato tra l'azienda (o un'associazione datoriale) e le R.S.U (o un'organizzazione sindacale provinciale)

Le richieste relative a ciascun piano dovranno essere accompagnate dall'accordo suddetto (unitamente, per l'azione 1, alla documentazione relativa alla richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali) e da una formale presa d'atto del medesimo, sottoscritta dall'Ente Bilaterale di riferimento, o, in mancanza di questo, sottoscritta congiuntamente dalle OO.SS.LL. e delle OO.DD. provinciali o regionali.

Tale presa d'atto dovrà indicare esplicitamente il piano a cui si riferisce, l'azione in cui si inquadra la richiesta di contributo e l'impresa o le imprese ad essa interessate.

Per ciascuna azione sono ammissibili:

- gli interventi di **formazione in ambito organizzativo – gestionale**, finalizzati allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, anche attraverso la formazione informatica e linguistica, nonché il conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti;

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 7 di 19

- gli interventi di **formazione in ambito tecnico – tecnologico - produttivo**, finalizzati allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive ed alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, inclusi gli interventi a carattere tecnico – operativo riguardanti l'informatica, la sicurezza, la valorizzazione e tutela dell'ambiente, la sperimentazione di materiali o prodotti innovativi, l'apprendimento di lingue straniere.

2b) Limiti di durata degli interventi finanziabili

Sono finanziabili nell'ambito della presente Direttiva **corsi di durata compresa tra un massimo di 80 ore ed un minimo di 16 ore.**

Per i corsi di contenuto tecnico operativo la durata massima può essere elevata a 120 ore

Per le sole azioni finanziate con la modalità del voucher formativo la durata minima finanziabile è ridotta a 8 ore

2c) Interventi formativi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano ammissibili ai fini della presente Direttiva:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di base (Qualifica ADEST) per Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art.21 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
- i corsi riguardanti le tecniche di survival;

L'ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche (patenti di mestiere) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

Si considerano finanziabili a valere sulle misure di cui alla presente Direttiva:

- **i corsi finalizzati al passaggio dalla qualifica Adest alla qualifica O.S.S** (durata massima 58 ore di cui 50 ore di corso e 8 ore per esami)
- **i corsi per Addetti al Primo Soccorso**, esclusivamente nel caso in cui i contenuti tecnico formativi siano coerenti con quanto previsto dalla D.G.R. n° 68-13975 del 15/11/2004 di recepimento del **Decreto 17/07/2003 n° 388 "Regolamento recante disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale, in attuazione dell'art.15 comma 3 del D.Lgs. 626/1994 e s.m.i"**
- **i corsi per addetti e/o responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni**, i quali, indipendentemente dal soggetto presentatore, sono soggetti alla regolamentazione prevista dal **D.Lgs 23/6/2003 n.195**

Questi ultimi corsi possono essere erogati dagli Enti indicati all'art.2, comma 3, del Decreto medesimo oppure, qualora venissero emanate ulteriori disposizioni in materia prima del periodo di presentazione delle domande, anche dagli eventuali soggetti individuati come idonei, secondo le procedure previste dal D.Lgs 23/6/2003 n.195.

Fino all'emanazione di tali disposizioni i corsi possono essere organizzati anche da Agenzie formative e Consorzi di imprese di cui al paragrafo 1b) della presente Direttiva accreditati; la partecipazione ai corsi medesimi è riservata a persone in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Il programma dei corsi deve prevedere almeno i **contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.**

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 – 2005/2006 – Piani concordati		Pagina 8 di 19

3) RISORSE DISPONIBILI

3a) Riparto delle risorse per azione

E' attribuita alla presente Direttiva parte del 70 % delle risorse previste dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 243/V/2004 del 22/09/2004 a valere sui fondi della L.236/93 (€.1.450.000,00=).

La ripartizione indicativa delle risorse per azione risulta dalla seguente tabella1).

Tabella 1) – Direttiva 236/93 – 2005/2006- Piani concordati –		RIPARTO FINANZIARIO
AZIONE		Disponibilità (fondi pubblici)
1	Aree di crisi	450.000,00=
2	Sostegno alla qualificazione delle risorse umane	1.000.000,00=
TOTALE		1.450.000,00=

3b) Riparto delle risorse per ambiti territoriali

La ripartizione delle risorse per ogni azione avviene a livello provinciale, per il 10 % in parti uguali e per il restante 90 % in proporzione alla percentuale di occupati nel settore privato di ciascuna Provincia sul totale regionale, sulla base dei dati occupazionali rilevati dall'O.R.M.L..

Entro il **30/6/2006**, sentite le Province, la ripartizione potrà essere ulteriormente ridefinita in relazione alla percentuale di effettivo utilizzo delle risorse da parte di ciascuna Amministrazione ed alle previsioni di impiego degli importi residui. La Direzione Formazione Professionale – Lavoro provvede con proprio atto a formalizzare la distribuzione delle risorse tra le Province nei diversi momenti in applicazione dei criteri sopra enunciati.

3c) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Regione potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3d) Flussi finanziari

I flussi finanziari tra la Regione e le Province sono assicurati secondo le modalità e le scadenze indicate dalla D.g.r. n. 15 – 4882 del 21/12/2001 modificata con la D.g.r. n.47 – 9056 del 14/3/2003.

3e) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle **norme comunitarie per gli aiuti di stato (Regolamento CE n.68/2001 e s.m.i., relativo agli aiuti per la formazione)**, qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, **indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata**, è tenuto a garantire la compartecipazione alle spese **per una quota definita in relazione alla propria dimensione e localizzazione, nonché al tipo di formazione erogata**, non inferiore ai valori indicati dalla tabella 2).

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 9 di 19

TABELLA 2) – Direttiva F.C. Legge 236/93 – Quota minima di cofinanziamento privato		
Grandi imprese	Formazione specifica	Formazione generale
Al di fuori di una zona prioritaria	75 %	50 %
Localizzate in zona prioritaria ex art.87 - 3.c	70 %	45 %
Piccole e medie imprese	Formazione specifica	Formazione generale
Al di fuori di una zona prioritaria	65 %	30 %
Localizzate in zona prioritaria ex art.87 - 3.c	60 %	25 %

Le percentuali su indicate sono ridotte del 10% quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati, (fatte salve le esclusioni di cui al paragrafo 1c).

durante i primi 6 mesi dall'assunzione:

- giovani di età inferiore a 25 anni, al primo impiego;
- persone già precedentemente occupate che sono rientrati al lavoro dopo un'interruzione di almeno 3 anni;
- neoassunti già disoccupati di lungo periodo (senza lavoro da più di 12 mesi);

ed inoltre:

- lavoratori disabili;
- lavoratori migranti;
- lavoratori di età superiore a 45 anni privi di titolo di studio di scuola secondaria superiore o equivalente.

Le zone prioritarie ai sensi dall'art.87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato U.E., nelle cui aree i beneficiari dei contributi di cui alla presente Direttiva possono usufruire delle minori quote di cofinanziamento indicate sulla tab. 2), sono stabilite dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2752 del 20/9/2000 e riportate dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/11/2000 – supplemento ordinario alla G.U. n.284 del 5/12/2000 - ; sono altresì indicate in allegato "B".

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese, in relazione alle rispettive finalità e contenuti, in:

- **interventi di formazione specifica**, i quali comprendono insegnamenti teorico pratici funzionali alla specifica mansione/ruolo svolti o da svolgere nell'impresa beneficiaria;
- **interventi di formazione generale**, i quali comprendono insegnamenti di carattere generale che, non essendo unicamente funzionali al ruolo occupato o da occupare all'interno dell'azienda beneficiaria, procurano una qualificazione ampiamente spendibile anche presso altre imprese, ovvero portano all'acquisizione di competenze trasversali trasferibili in altre realtà lavorative.

Ai fini della presente Direttiva **tutti i tipi di formazione, diretta o indiretta, in forma strutturata o individuale, rivolte a lavoratori di una medesima impresa, si considerano interventi di formazione specifica.**

Le azioni formative per le quali preventivamente sia stata prevista la certificazione finale pubblica della qualifica o patente di mestiere o le azioni di formazione indiretta organizzate in corsi strutturati pluriaziendali, che prevedano la contemporanea presenza in qualità di allievi di lavoratori appartenenti a due o più imprese diverse, anche se del medesimo settore produttivo, nonché le azioni finanziate mediante il Voucher si considerano interventi di formazione generale.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 10 di 19

3f) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo

L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni intervento (corso strutturato, corso individuale, voucher) sulla base del costo totale in relazione alle condizioni ed alle relative intensità percentuali di cui al precedente paragrafo 3e).

Per gli interventi pluriaziendali, al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento il costo totale è ripartito ed attribuito d'ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso.

In tale caso l'importo del cofinanziamento privato del corso è costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuna delle imprese committenti del corso stesso in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali.

Le agenzie formative e gli altri enti di natura privata non classificati come impresa, purché assogettati al versamento INPS che costituisce condizione di accesso alla presente Direttiva, che siano titolari di corsi destinati ai propri dipendenti (formazione diretta), garantiscono la compartecipazione con risorse proprie.

Le rimanenti quote pubbliche sono a carico dello Stato per il tramite della Regione, nelle proporzioni definite dalla normativa vigente e compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.

Le agenzie formative, i consorzi e le aziende capofila di ATI e i capofila di ATS che siano titolari di corsi strutturati o individuali per conto di imprese (formazione indiretta) sono tenuti a garantire che queste ultime assicurino il cofinanziamento.

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile ad una singola impresa per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sulla presente Direttiva non potrà in ogni caso superare la somma di 1 milione di Euro, entro lo stesso limite dovrà essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili.

4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

4a) Costi ammissibili e determinazione della spesa

I costi ammissibili fanno riferimento al Regolamento (CE) n.448/04 del 10/03/2004 ed alla classificazione prevista dal Reg. n. 68/2001 della CE del 12/1/2001 e s.m.i. in materia di aiuti di stato alla formazione, nonché alle disposizioni obbligatorie derivanti dall'Atto Generale di cui alle DD.GG.RR. n.32 –26991 del 1/4/99 e n.24 – 1025 del 9/10/2000, e alle disposizioni di cui alle DD.GG.RR n.23-10607 del 6/10/2003 e n.19-12460 del 10/5/2004.)

Le Province definiscono le modalità per la determinazione della congruità dei costi preventivabili per ogni corso strutturato o individuale, in relazione agli obiettivi, alla complessità ed alle modalità di esecuzione dell'intervento; a tale scopo possono anche adottare sistemi parametrici finalizzati al contenimento della spesa entro limiti predefiniti. Nella definizione di tali limiti le Province assicurano la corrispondenza tra i trattamenti adottati per attività tra loro analoghe, ancorché finanziabili ai sensi di differenti Direttive regionali in materia di Formazione di lavoratori occupati.

Nell'ambito del costo complessivo di ogni corso strutturato o percorso individuale, l'importo destinabile per ogni corso alle spese di retribuzione degli allievi risulta dal prodotto del costo orario di reddito degli allievi (inclusi oneri sociali e riflessi) per il numero di ore del corso e per il numero di allievi partecipanti; ne è ammessa la contabilizzazione quando il corso sia tenuto entro l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda e in ogni caso solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL.

L'importo destinabile alla retribuzione degli allievi non può superare la somma degli altri importi preventivati (spese formazione + spese trasferta) e concorre esclusivamente alla composizione dell'eventuale quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente. Nel caso di destinatari con contratto di collaborazione coordinata continuativa e di lavoro a progetto e occasionale si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 11 di 19

Per i corsi destinati a lavoratori in C.I.G.O./ C.I.G.S., indipendentemente dal modello organizzativo adottato, si ammette la preventivazione delle sole spese generali e accessorie, escluso il reddito dei partecipanti che pertanto non concorre neppure alla composizione dell'eventuale quota di cofinanziamento posta a carico dell'operatore .

Il finanziamento del voucher aziendale è riferito al costo a catalogo dell' azione per la quale è richiesto;dalla determinazione di tale costo sono escluse sia le eventuali spese di trasferta sia il reddito dei partecipanti che pertanto non concorrono alla composizione dell'eventuale quota di cofinanziamento posta a carico dell'operatore .

Le Province, nell'ambito dei bandi per la presentazione delle domande di contributo relative alle azioni di cui alla presente Direttiva, **stabiliscono il valore massimo del voucher**; possono altresì porre limitazioni al numero di voucher riconoscibili per ciascun beneficiario previa determinazione dei criteri di attribuzione.

SEZIONE SECONDA - INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLE AZIONI

5) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

5a) Bandi provinciali - scadenze di presentazione delle domande

In coerenza con le indicazioni Comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamento di attività formative, le Province ricorrono a **procedure aperte di selezione dei progetti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di riconoscimento reciproco e di proporzionalità**, incluse, nel caso di ricorso a gara, le procedure pubbliche di affidamento di servizi di cui al D.Lgs. 17/3/95 n.157.

Il primo avviso pubblico per la chiamata dei progetti deve essere emanato non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente Direttiva sul B.U. della Regione Piemonte; successivi avvisi sono emanati alle scadenze che ciascuna Provincia definirà in rapporto alle proprie esigenze operative. L'emanazione degli avvisi è soggetta al parere preventivo dell'organismo concertativo provinciale per la formazione professionale ovvero dell'organismo concertativo istituito dalla Province ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n.469/1997.

Gli avvisi pubblici descrivono le azioni realizzabili e le relative specifiche, i requisiti dei beneficiari dei contributi e dei destinatari degli interventi, le modalità e le scadenze di presentazione delle relative domande; contengono altresì le informazioni (o rinviano ai provvedimenti che le contengono) relative alle risorse disponibili, alla valutazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi ed a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.

Al fine di consentire la contabilizzazione delle risorse utilizzate **entro la scadenza prevista dal D.D. 243/V/2004 del 22/09/2004 le ultime graduatorie di finanziamento delle attività ed i relativi impegni di spesa devono essere approvati entro il 15/10/2006.** ovvero entro le successive scadenze derivanti da eventuali proroghe concesse dal Ministero competente.

5b) Formazione delle graduatorie

Considerato che i finanziamenti di cui alla presente Direttiva sono riservati a progetti oggetto di specifico accordo tra le parti sociali, assoggettati al parere positivo dell'Ente Bilaterale di riferimento, la valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità senza attribuzione di alcun punteggio di merito; **tutte le domande pervenute nei termini di apertura di ciascuno sportello, indipendentemente dall'ordine in cui sono state trasmesse per via telematica o dal numero di protocollo ad esse attribuito, sono ordinate mediante il sistema della pubblica estrazione a sorte.** Le Province disciplinano nell'ambito dei propri bandi le ulteriori modalità di formazione delle graduatorie.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 -2005/2006 - Piani concordati		Pagina 12 di 19

6) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

6a) Composizione del progetto e della relativa domanda di contributo

Per progetto si intende l'insieme degli interventi proposti da un operatore titolare (corsi strutturati mono o pluriaziendali, corsi individuali, voucher formativi, ciascuno recante la rispettiva committenza) su una unica azione, concorrenti alla realizzazione del Piano di formazione continua concordato tra le parti sociali.

L'importo del progetto è costituito in sede di presentazione dalla somma degli importi degli interventi che lo compongono; in sede di eventuale autorizzazione detto importo è rideterminato in funzione dell'ammissibilità dei suddetti interventi.

Ogni domanda può riferirsi ad un solo progetto e comprendere solo corsi della medesima azione .

Le Province possono definire, in relazione alle risorse disponibili ed al fine di garantire l'accesso ai contributi al maggior numero di imprese, il limite massimo di costo per singolo progetto.

6b) Modalità di autorizzazione e condizioni generali per l'avvio e la realizzazione degli interventi

Le Province definiscono le modalità di autorizzazione, avvio e realizzazione degli interventi tenendo conto delle seguenti condizioni generali:

- Il riconoscimento di avvenuto inizio degli interventi è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti.
- **Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore titolare dell'autorizzazione medesima;** la delega è ammessa, per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, limitatamente ai casi in cui gli organismi titolari non possano disporre in maniera diretta. Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il soggetto titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate.
- **L'operatore autorizzato che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile.**
- Le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico; le Province (o la Regione per le attività di cui sia titolare) definiscono i limiti entro i quali devono essere contenute le eventuali attività di tipo addestrativo comprese nel programma approvato ed il cui svolgimento sia previsto sul posto di lavoro.
- Nel caso di progetti di cui siano titolari A.T.I., A.T.S., Consorzi di imprese o Agenzie formative ed in generale in tutti i casi di formazione indiretta, le aziende/enti committenti devono essere obbligatoriamente individuati nell'atto di approvazione dell'intervento medesimo.
- I partecipanti alle attività formative possono appartenere esclusivamente alle imprese/enti committenti indicati nell'atto di autorizzazione. **Non potranno in ogni caso essere inseriti allievi in soprannumero, neppure in veste di uditori (senza titolo di partecipazione) appartenenti ad imprese non committenti.**
- Gli allievi fruitori di percorsi individuali o di azioni finanziate con voucher che per motivi di ordine tecnico operativo risultino aggregati a corsi strutturati non possono essere conteggiati ad alcun titolo nella preventivazione né nella rendicontazione di questi ultimi.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 13 di 19

6c) Certificazione delle competenze acquisite

Le Province definiscono le procedure alle quali gli operatori devono attenersi qualora intendano richiedere la certificazione pubblica di qualifica ai sensi della L.R. 63/95.

In ogni caso l'operatore rilascia al termine dell'attività a ciascun partecipante un'attestazione sulla quale sono indicati: il titolo del corso frequentato, la durata in ore ed il periodo di frequenza.

6d) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione degli interventi

La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi ed all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie, regionali e provinciali.

A tal fine si considerano conteggiabili a titolo di **partecipanti effettivi gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva del corso; non potranno inoltre essere ammessi a consuntivo interventi formativi, anche se realizzati e conclusi**, la cui durata complessiva non abbia raggiunto **almeno un terzo delle ore previste** dalla relativa autorizzazione. Il rispetto delle suddette condizioni dovrà essere assicurato anche per le attività finanziate mediante voucher.

Le Province emanano apposite disposizioni per disciplinare, nei casi in cui ciò si renda necessario, le modalità e tempi di restituzione degli importi già eventualmente ricevuti dall'operatore a titolo di anticipazione.

6e) Monitoraggio controllo e rendicontazione

L'operatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi ed è altresì responsabile delle dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda e di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Le Province emanano specifiche disposizioni inerenti il monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati, recanti l'indicazione degli oggetti dei controlli, delle procedure di accertamento, nonché delle sanzioni da comminare qualora siano rilevate carenze o irregolarità nella realizzazione delle azioni; le disposizioni identificano altresì i casi in cui viene disposta la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento per la revoca dei contributi.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività autorizzate, nonché l'erogazione dei contributi ad esse relativi, sono regolate dalle norme comunitarie e dalle disposizioni obbligatorie già richiamate al precedente paragrafo 4a) derivanti dall'Atto Generale di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n.32 – 26991 del 1/4/99 e n.24 –1025 del 9/10/2000; sono inoltre regolate dalle disposizioni in materia emanate dai competenti settori regionali/provinciali.

Non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a interventi diversi.

Allo scopo di promuovere la maggiore diffusione dell'utilizzo del voucher formativo, per gli interventi finanziati con tale modalità, le Province adotteranno **procedure semplificate di controllo e rendicontazione**.

6f) Pubblicizzazione delle attività

Le Province disciplinano le modalità di pubblicizzazione delle attività finanziate tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge 903/77, e nell'art.4 della Legge 125/91; in ordine all'indicazione che il messaggio sia indifferentemente rivolto all'uno e all'altro sesso e disponendo affinché negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia, siano sempre raffigurati il Logo della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e delle PP.SS., rilevabile da Internet sul sito: extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 14 di 19

6g) Penalità

Le Province stabiliscono negli avvisi pubblici di chiamata dei progetti le penalità da adottare nei confronti degli operatori che non realizzano o realizzano parzialmente gli interventi finanziati o che non ne rispettano i termini temporali di attuazione o le scadenze di rendicontazione;

6h) Scadenza dell'autorizzazione

Negli avvisi pubblici di chiamata dei progetti le Province precisano che, salvo i casi di eventuale contenzioso in atto per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare gli interventi esaurisce i propri effetti con la conclusione delle attività e la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verificasse l'evenienza e che per le attività oggetto di una autorizzazione la quale abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'amministrazione titolare dell'intervento.

7) DISPOSIZIONI FINALI

7a) Flussi informativi

Le Province forniscono tutte le informazioni ed i dati relativi alle azioni di cui alla presente Direttiva che saranno richiesti dalle autorità comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito delle procedure di monitoraggio e controllo previste dai rispettivi ruoli.

7b) Altre disposizioni

Le Province stabiliscono le modalità di riutilizzo degli importi derivanti da eventuali revoche totali o parziali dell'attività finanziata, da rinuncia da parte degli operatori ovvero dall'applicazione delle penalità di cui al paragrafo 6g).

Qualora per carenza di domanda ammissibile a valere su un'azione si determini il mancato utilizzo delle risorse ad essa attribuite secondo la precedente tabella 1) le Province hanno facoltà di ridistribuire tali risorse sulle azioni restanti.

Le risorse non utilizzate per effetto delle motivazione precedentemente descritte possono altresì essere destinate all'erogazione di buoni di partecipazione ai lavoratori ai sensi della Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori occupati – anno 2006, nel rispetto del vincolo di destinazione di cui al precedente paragrafo 1c).

Le Province adottano le opportune procedure affinché gli operatori titolari di corsi presentati ma non ancora autorizzati possano, ove necessario, avviare le attività in attesa di eventuale finanziamento, sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni attuative previste per i corsi normalmente finanziati; nell'eventualità in cui il corso per il quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio - risulti finanziabile a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 15 di 19

ALLEGATO "A"

DEFINIZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – Allegato 1 al Reg. CE 364/2004 del 25/2/2004

(Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 - GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36)

IN VIGORE DAL 1/1/2005

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 16 di 19

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supportare legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 –2005/2006 – Piani concordati		Pagina 17 di 19

- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Formazione Professionale - Lavoro	Settore Attività Formativa
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 -2005/2006 - Piani concordati		Pagina 18 di 19

ALLEGATO "B"

ELENCO ZONE PRIORITARIE ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato U.E.

COMUNE	COD. ISTAT				
AGLIE'	001001	CANTOIRA	001054	FRONT	001109
AIRASCA	001002	CAPRIE	001055	FROSSASCO	001110
ALA DI STURA	001003	CARAVINO	001056	GARZIGLIANA	001111
ALBIANO D'IVREA	001004	CASALBORGONE	001060	GASSINO TORINESE	001112
ALICE SUPERIORE	001005	CASCINETTE D'IVREA	001061	GERMAGNANO	001113
ALMESE	001006	CASELETTE	001062	GIAGLIONE	001114
ALPETTE	001007	CASELLE TORINESE	001063	GIAVENO	001115
ALPIGNANO	001008	CASTAGNETO PO	001064	GIVOLETTO	001116
ANDRATE	001010	CASTAGNOLE PIEMONTE	001065	GRAVERE	001117
ANGROGNA	001011	CASTELLAMONTE	001066	GROSCAVALLO	001118
AVIGLIANA	001013	CASTELNUOVO NIGRA	001067	GROSSO	001119
AZEGLIO	001014	CASTIGLIONE TORINESE	001068	GRUGLIASCO	001120
BAIRO	001015	CAVOUR	001070	INGRIA	001121
BALANGERO	001016	CERCENASCO	001071	ISSIGLIO	001124
BALDISSERO CANAVESE	001017	CERES	001072	IVREA	001125
BALME	001019	CERESOLE REALE	001073	LA CASSA	001126
BANCHETTE	001020	CHIALAMBERTO	001075	LA LOGGIA	001127
BARBANIA	001021	CHIANOCCO	001076	LANZO TORINESE	001128
BARONE CANAVESE	001023	CHIAVERANO	001077	LEINI'	001130
BEINASCO	001024	CHIESANUOVA	001079	LEMIE	001131
BOBBIO PELLICE	001026	CHIOMONTE	001080	LESSOLO	001132
BOLLENGO	001027	CHIUSSA DI SAN MICHELE	001081	LEVONE	001133
BORGARO TORINESE	001028	CHIVASSO	001082	LOCANA	001134
BORGIALLO	001029	CICONIO	001083	LOMBARDORE	001135
BORGOFRANCO D'IVREA	001030	CINTANO	001084	LORANZE'	001137
BORGOMASINO	001031	CINZANO	001085	LUGNACCO	001138
BORGONE SUSÀ	001032	CIRIE'	001086	LUSERNA SAN GIOVANNI	001139
BOSCONERO	001033	COASSOLO TORINESE	001088	LUSERNETTA	001140
BRANDIZZO	001034	COAZZE	001089	LUSIGLIE'	001141
BRICHERASIO	001035	COLLEGNO	001090	MACELLO	001142
BROSSO	001036	COLLERETTO	001091	MAGLIONE	001143
BRUINO	001038	CASTELNUOVO		MATHI	001146
BRUZOLO	001040	COLLERETTO GIACOSA	001092	MATTIE	001147
BURIASCO	001041	CONDOVE	001093	MAZZE'	001148
BUROLO	001042	CORIO	001094	MEANA DI SUSÀ	001149
BUSANO	001043	COSSANO CANAVESE	001095	MERCENASCO	001150
BUSSOLENO	001044	CUCEGLIO	001096	MEUGLIANO	001151
BUTTIGLIERA ALTA	001045	CUMIANA	001097	MEZZENILE	001152
CAFASSE	001046	CUORGNE'	001098	MOMPANTERO	001154
CALUSO	001047	DRUENTO	001099	MONASTERO DI LANZO	001155
CANDIA CANAVESE	001050	FAVRIA	001101	MONCALIERI (*) parziale	001156
CANDIOLO	001051	FELETTO	001102	MONCENISIO	001157
CANISCHIO	001052	FIANO	001104	MONTALENGHE	001159
CANTALUPA	001053	FIORANO CANAVESE	001105	MONTALTO DORA	001160
		FOGLIZZO	001106	MONTANARO	001161
		FORNO CANAVESE	001107	NICHELINO	001164
		FRASSINETTO	001108		

 REGIONE PIEMONTE	Direzione		Settore	
	Formazione Professionale - Lavoro		Attività Formativa	
DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA ex L.236/93 -2005/2006 - Piani concordati			Pagina 19 di 19	

NOASCA	001165	ROLETTO	001222	TORRAZZA PIEMONTE	001273
NOLE	001166	ROMANO CANAVESE	001223	TORRE CANAVESE	001274
NOMAGLIO	001167	RONCO CANAVESE	001224	TORRE PELLICE	001275
NONE	001168	RONDISSONE	001225	TRANA	001276
NOVALESA	001169	RORA'	001226	TRAUSELLA	001277
OGLIANICO	001170	ROSTA	001228	TRAVERSELLA	001278
ORBASSANO	001171	RUBIANA	001229	TRAVES	001279
ORIO CANAVESE	001172	RUEGLIO	001230	TROFARELLO	001280
OSASCO	001173	SALASSA	001231	USSEGGLIO	001282
OSASIO	001174	SALERANO CANAVESE	001233	VAIE	001283
OZEGNA	001176	SAMONE	001235	VAL DELLA TORRE	001284
PALAZZO CANAVESE	001177	SAN BENIGNO CANAVESE	001236	VALGIOIE	001285
PARELLA	001179	SAN CARLO CANAVESE	001237	VALLO TORINESE	001286
PAVONE CANAVESE	001181	SAN COLOMBANO	001238	VALPERGA	001287
PECCO	001182	BELMONTE		VALPRATO SOANA	001288
PECETTO TORINESE	001183	SAN DIDERO	001239	VARISELLA	001289
PEROSA ARGENTINA	001184	SAN FRANCESCO AL CAMPO	001240	VAUDA CANAVESE	001290
PEROSA CANAVESE	001185	SAN GERMANO CHISONE	001242	VENARIA	001292
PERTUSIO	001187	SAN GILLIO	001243	VENAUS	001291
PESSINETTO	001188	SAN GIORGIO CANAVESE	001244	VEROLENGO	001293
PIANEZZA	001189	SAN GIORIO DI SUSÀ	001245	VESTIGNE'	001295
PINASCA	001190	SAN GIUSTO CANAVESE	001246	VIALFRE'	001296
PINEROLO	001191	SAN MARTINO CANAVESE	001247	VICO CANAVESE	001297
PIOBESI TORINESE	001193	SAN MAURIZIO CANAVESE	001248	VIDRACCO	001298
PIOSSASCO	001194	SAN MAURO TORINESE	001249	VIGONE	001299
PISCINA	001195	SAN PIETRO VAL LEMINA	001250	VILLANOVA CANAVESE	001301
PIVERONE	001196	SAN PONSO	001251	VILLAR DORA	001303
PONT CANAVESE	001199	SAN RAFFAELE CIMENA	001252	VILLAR FOCCHIARDO	001305
PORTE	001200	SAN SEBASTIANO DA PO	001253	VILLAR PELLICE	001306
PRAROSTINO	001205	SAN SECONDO DI PINEROLO	001254	VILLAR PEROSA	001307
PRASCORSANO	001206	SANGANO	001241	VILLARBASSE	001302
PRATIGLIONE	001207	SANT'AMBROGIO DI TORINO	001255	VINOVO	001309
QUAGLIUZZO	001208	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	001256	VIRLE PIEMONTE	001310
QUASSOLO	001209	SCALENGHE	001260	VISCHE	001311
REANO	001211	SCARMAGNO	001261	VISTRORIO	001312
RIBORDONE	001212	SCIOLZE	001262	VIU'	001313
RIVALBA	001213	SETTIMO ROTTARO	001264	VOLPIANO	001314
RIVALTA DI TORINO	001214	SETTIMO TORINESE	001265	VOLVERA	001315
RIVARA	001216	SPARONE	001267		
RIVAROLO CANAVESE	001217	STRAMBINELLO	001268		
RIVAROSSA	001218	STRAMBINO	001269		
RIVOLI	001219	SUSA	001270		
ROBASSOMERO	001220	TORINO (***) parziale	001272		
ROCCA CANAVESE	001221				

(*) Tutto il territorio comunale di Moncalieri con esclusione dell'area collinare residenziale confinante con i comuni di Torino, Pecetto, Trofarello e il fiume Po e delimitata da str. Moriondo, str. Revigliasco, via Cavour e dalla stazione ferroviaria.

(**) Limitatamente ai seguenti quartieri di Torino: 16 Madonna di campagna-Lanzo, 19 Rebaudengo-Falchera-Villaretto, 20 Regio Parco-Barca-Bertolla, 23 Mirafiori Sud